

An abstract, colorful pattern of overlapping shapes in shades of orange, yellow, and green, resembling a stained-glass or mosaic effect, occupies the top portion of the cover.

CARLO BONA  
RINO RUMUZZI

# Psicologia cognitiva per il diritto

*Ricordare, pensare,  
decidere nell'esperienza forense*

CARLO BONA  
RINO RUMIATI

# Psicologia cognitiva per il diritto

il Mulino

# Presentazione

Se dovessimo dar retta alle mere declamazioni, dovremmo concludere che, in Italia, l'interdisciplinarietà rappresenti la stella polare delle attività formative e di ricerca. Di seguito si riporta un piccolo campionario di disposizioni normative.

Per quel che riguarda la ricerca, non è raro imbattersi in bandi di finanziamento che invitano a dedicarsi a ricerche che trascendano gli stessi ambiti disciplinari. Ad esempio, il bando Prin emanato con decreto ministeriale 28 dicembre 2012 n. 957/ric. prevede espressamente che, nella valutazione delle proposte si debba considerare l'impatto del progetto. E quest'ultimo viene testualmente parametrato «all'influenza rispetto ... all'avanzamento dei metodi sia per singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare».

Non diversa la musica nell'ambito della formazione. Secondo l'articolo 10 del decreto ministeriale 270/2004 tutti i corsi di laurea universitari devono prevedere anche attività formative relative alla formazione interdisciplinare. Tale impostazione è stata ribadita nella miniriforma approvata con decreto ministeriale 26 luglio 2007 (recante la definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio). In particolare all'art. 3, lettera g) di dette linee guida si legge testualmente: «occorre valorizzare l'interdisciplinarietà, base non di rado per gli sviluppi più promettenti della conoscenza e per contro spesso assente nei percorsi attuali a cannocchiale».

Il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, all'articolo 4, introduce, tra i requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca, l'esistenza di «attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare».

Conviene anche ricordare l'approccio adottato dall'Unione europea nella Comunicazione della Commissione UE del 2 febbraio 2009 su «Un nuovo partenariato per la modernizzazione dell'Università», nella quale si legge che occorre «aggiungere ai curricula relativi a tutti i livelli di qualifica competenze

trasversali e trasferibili nonché nozioni base di economia e tecnologia. I curricula in questione dovrebbero essere a «forma di T», ovvero essere radicati nella propria disciplina accademica, ma interagire e cooperare con i partner di altre discipline ed altri settori».

In questa rapida carrellata non si può omettere di ricordare l'interesse del mondo professionale per la formazione interdisciplinare. Ad esempio, la riforma dell'ordinamento della professione forense, approvata con legge 31 dicembre 2012 n. 247, all'art. 47, impone che le commissioni di esame per l'accesso all'avvocatura valutino anche il possesso, da parte dei candidati, della «capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà».

La realtà delle cose, però, lascia pochi margini all'interdisciplinarietà.

Le carriere dei ricercatori sono costruite sulla base dei settori disciplinari. Si procede solo se si pubblicano lavori e si partecipa a progetti rigidamente disciplinari: ogni settore tende a perpetuare se stesso. Giovani di valore che si cimentano con tematiche proprie dei «saperi di mezzo» ovvero all'intersezione di saperi diversi finiscono con l'essere penalizzati nei concorsi a vantaggio di chi rispetta l'ortodossia disciplinare.

Anche sul piano formativo i settori disciplinari la fanno da padrone (a dispetto delle timide enunciazioni prima ricordate). Chi ha immaginato le riforme degli ordinamenti didattici universitari (dal cosiddetto 3 + 2 del 1999 in poi) ha ritenuto di ribaltare sulla didattica i settori scientifico-disciplinari che, come si è detto, sono nati per disciplinare le carriere dei professori. Ogni corso di studio ha degli obiettivi formativi. Questi ultimi si raggiungono svolgendo delle attività formative che, appunto, coincidono con i vari settori scientifico-disciplinari. Inutile dire che tale approccio (di cui nessuno ha finora dimostrato il fondamento) non garantisce affatto l'apprendimento degli *skills*, in particolare di quelli trasversali e interdisciplinari.

Anche sul piano organizzativo l'approccio disciplinare domina la scena. La legge 240/2010 enfatizza il ruolo dei dipartimenti sul presupposto, del tutto condivisibile, che non può esserci buona didattica se non c'è buona ricerca. Si deve considerare, però, che concentrare tutti i poteri sui dipartimenti (compreso quello relativo alle chiamate dei professori: art. 18) può portare all'appiattimento anche delle forme organizzative sui settori scientifico-disciplinari. Implicitamente è la stessa legge a propiziarlo quando si preoccupa di non avere dipartimenti con un numero di afferenti inferiore (a seconda della grandezza dell'ateneo) a 35 o a 40 membri: si specifica infatti che gli stessi membri devono afferire a «settori scientifico-disciplinari omogenei» (art. 2, comma 2, lett. b). I dipartimenti post riforma del 2010 hanno perso quel minimo di carattere interdisciplinare che le vecchie facoltà avevano.

In definitiva si può tranquillamente affermare che l'interdisciplinarietà è molto invocata ma davvero poco praticata.

Malgrado lo scenario sia quello descritto non mancano eccezioni virtuose. Il lettore ha davanti un esempio davvero riuscito di come si possa costruire un dialogo tra saperi fecondo e foriero di validi frutti.

E sì, perché non basta pronunciare la parola interdisciplinarietà per farla davvero. Non può esserci ricerca e formazione interdisciplinare senza dialogo; ovvero se ci si limita a giustapporre le tesi dell'esperto di un dominio alle tesi dell'esperto di un altro dominio del sapere; se non si considera l'interdisciplinarietà come costruzione di nuova conoscenza e non come un insieme intersezione di discipline diverse.

In questo libro uno psicologo e un giurista si sono messi insieme per capire che cosa la psicologia cognitiva può insegnare al mondo del diritto. Hanno scritto un testo che non è una giustapposizione di punti di vista ma un elaborato omogeneo perché compilato in tutto e per tutto a quattro mani: ogni passaggio è il distillato di un dialogo che dimostra lo sforzo di mettere al servizio di una impresa comune il rispettivo bagaglio culturale. Ciò che ne risulta è la prova che il lavoro interdisciplinare è tale solo se genera nuova conoscenza. I giuristi apprenderanno molte cose leggendo questo libro. Specie quelli abituati a credere che il diritto sia una scienza per definizione scevra da contaminazioni. Gli autori dimostrano che senza tener presente i meccanismi di funzionamento della nostra mente difficilmente riusciamo a comprendere alcune dinamiche fondamentali come, ad esempio, quelle sottese al giudizio. Da questo punto di vista si può dire che se esiste una «psicologia ingenua» esiste anche un «diritto ingenuo». La prima si basa sul senso comune e ritiene che si possano costruire teorie scientifiche senza preoccuparsi della loro attendibilità/falsificabilità. Il secondo si sostanzia nell'idea di diritto come sistema armonico che fornisce risposte razionali ai problemi secondo una logica formale e verificabile. Questo libro dimostra che le cose sono molto più complicate e che ci conviene comprenderle bene se vogliamo che il diritto non resti vuota finzione ma diventi sempre più strumento utile a governare una società ogni giorno più complessa.

La lettura del libro potrà risultare utile anche agli psicologi, specie a chi in vari ruoli (ad esempio: quelli di consulente e di perito) partecipa ad attività rilevanti per il diritto come può essere il processo e le decisioni che ivi maturano come esito di specifiche procedure.

A chiusura di questa breve prefazione è giusto dedicare qualche parola agli autori.

Ho conosciuto Rino Rumiati, psicologo di vaglia, molti anni fa a Trento quando contribuì a fondare la Facoltà di Scienze cognitive con sede a Rovereto. Poi è tornato nella sua Padova, ma abbiamo continuato a vederci e sentirci anche per condividere le «pene» che vivevamo come prorettori nei rispettivi atenei. Rimasi colpito quando un giorno mi disse: «Sai, mi trasferisco nella Facoltà di Giurisprudenza per insegnare Psicologia della decisione». Tra me pensai: se una facoltà giuridica per definizione conservatrice come quella patavina investe sulle scienze cognitive vuol dire che qualcosa di veramente importante e profondo sta succedendo.

Anche Carlo Bona l'ho conosciuto a Trento. È stato uno dei miei primi laureati nella Facoltà di Giurisprudenza nella quale insegno da più di vent'anni (anche dopo la riforma la denominazione è rimasta immutata). Oggi è professore a

contratto e insieme a me è titolare del corso di Diritto civile e scienze cognitive. Vedere maturare i propri allievi è la vera ricompensa di un professore e i libri di Carlo Bona testimoniano quanta strada abbia già fatto.

Un giovane giurista e un più maturo psicologo hanno scritto un bel libro che è anche e soprattutto una importante sfida culturale. Li accomuna la convinzione che non ci sia nessun gusto a percorrere strade già battute. Non è questo, forse, l'ingrediente principale del progresso scientifico?

GIOVANNI PASCUZZI

# Indice

---

<b>Presentazione</b>	<b>9</b>
<b>Premessa</b>	<b>13</b>
<b>I. Psicologia e diritto</b>	<b>17</b>
1. Il concetto di «giudizio»	17
2. Il giudizio e i giuristi	19
3. Il giudizio e gli psicologi	21
4. Il dialogo tra diritto e psicologia	24
<b>II. I ricordi e l'oblio</b>	<b>29</b>
1. La memoria e il giudizio	29
2. Un'idea ingenua: la memoria come magazzino	30
3. Una prima falsificazione dell'idea ingenua: la complessità della memoria	33
4. Altre falsificazioni: l'oblio e le cause dell'oblio	41
5. Un modello più adeguato: il sistema di magazzini	47
6. Il modello dal punto di vista strutturale: i registri sensoriali	48
7. La memoria a breve termine	49
8. La memoria a lungo termine	53
9. Il modello dal punto di vista funzionale: i livelli di elaborazione	55
10. Il carattere attivo della memoria: la selezione delle informazioni	57
11. Il ruolo delle aspettative	59
12. Falsi ricordi	60
13. Riconoscere le menzogne	68
<b>III. Il ragionamento deduttivo</b>	<b>73</b>
1. Il pensiero, il ragionamento e il giudizio	73
2. Il ragionamento deduttivo: sillogismi categorici e sillogismi condizionali	78

3. Il fascino della logica deduttiva per i giuristi	84
4. Il problema degli errori	86
5. La teoria della logica mentale	91
6. I modelli mentali	93
7. I riflessi sugli usi giuridici della logica deduttiva	99
<hr/>	
<b>IV. Il ragionamento induttivo</b>	<b>103</b>
1. Il ruolo del ragionamento induttivo nel giudizio	103
2. Il problema della prova scientifica	108
3. Il teorema di Bayes e il ragionamento condizionale	110
4. Confusione per l'inverso: la fallacia dell'accusatore	114
5. Due menti al servizio del ragionamento	116
6. È possibile ragionare bayesianamente?	124
7. Falsificare	127
8. Generazione e falsificazione di ipotesi	129
9. Il compito di selezione	130
10. Gli effetti del materiale e del contesto plausibile nel compito di selezione	133
11. Schemi pragmatici di ragionamento e teoria dei contratti sociali	135
12. Causalità, colpa e ragionamento controfattuale	137
13. Suggestimenti di «debiasing»	142
<hr/>	
<b>V. Le euristiche di giudizio</b>	<b>145</b>
1. La decisione, la razionalità e il giudizio	145
2. «Biases» ed euristiche di giudizio	151
3. L'euristica della disponibilità	152
4. L'euristica della rappresentatività	166
5. L'euristica di ancoraggio e aggiustamento	178
<hr/>	
<b>VI. I processi decisionali</b>	<b>185</b>
1. La presa di decisione	185
2. I limiti dei modelli normativi	186
3. L'approccio descrittivo	190
4. I profili cognitivi: qualità della decisione e quantità delle opzioni	191
5. La teoria del prospetto	194
6. L'incorniciamento delle informazioni nelle decisioni	200
7. Il fenomeno del «senno del poi»	207
8. Conflitti decisionali e dissonanza cognitiva	210
9. Coerenza nelle scelte ed «escalation»	217
10. I profili affettivi: decisioni, emozioni e benessere	220
11. Oltre la razionalità e le emozioni: l'equità e l'etica	229
12. I fattori comunicativi e le influenze esterne	238
13. La logica dell'appropriatezza	244



---

<b>VII. Le decisioni di gruppo e i collegi giudicanti</b>	<b>247</b>
1. Gruppi e collegi	<b>247</b>
2. Il singolo componente del gruppo o del collegio	<b>250</b>
3. Il componente nella sua relazione con il gruppo o il collegio	<b>256</b>
4. I fenomeni psicologici che riguardano il gruppo	<b>258</b>
<hr/>	
<b>Glossario</b>	<b>265</b>
<hr/>	
<b>Riferimenti bibliografici</b>	<b>273</b>
<hr/>	
<b>Indice analitico</b>	<b>289</b>